

# Regolamento di Mediazione di Conciliazione-Adr S.r.l.

## INDICE

- Art. 1 Applicazione del Regolamento
- Art. 2 Avvio della procedura di Mediazione
- Art. 3 Sede della Mediazione
- Art. 4 Responsabile dell' Organismo
- Art. 5 Elenco dei mediatori
- Art. 6 Nomina del mediatore e avvio del procedimento di Mediazione
- Art. 7 Indicazione congiunta del mediatore
- Art. 8 Nomina di esperti
- Art. 9 Sostituzione del mediatore
- Art. 10 Accettazione del mediatore
- Art. 11 Avvio del procedimento
- Art. 12 Adesione alla mediazione
- Art. 13 Accesso agli atti e rilascio di copie
- Art. 14 Cause di incompatibilità
- Art. 15 Tirocinio assistito
- Art. 16 Il procedimento di Mediazione
- Art. 17 Uso delle procedure telematiche
- Art. 18 Proposta di conciliazione del mediatore
- Art. 19 Conclusione del procedimento di Mediazione
- Art. 19 bis Efficacia esecutiva ed esecuzione
- Art. 20 Riservatezza
- Art. 21 Indennità della Mediazione
- Art. 22 Gratuito patrocinio
- Art. 23 Responsabilità delle parti
- Art. 24 Cancellazione dell'organismo dal registro
- Art. 25 Entrata in vigore

### Art. 1

#### Applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la procedura dell'attività di mediazione sottoposta a Conciliazione - Adr S.r.l., organismo iscritto al n. 56 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione per la risoluzione amichevole delle controversie in materia civile e commerciale, secondo le previsioni del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 e del D.M. 18 ottobre 2010 n.180 così come modificate dal D.M. 145/2011 e dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013.

Le parti e gli avvocati che le assistono, i quali – mediante il deposito della domanda - intendono fruire del servizio di mediazione di Conciliazione-Adr S.r.l., accettano espressamente tutte le regole ed i principi sanciti nel presente regolamento e le richiamate.

### Art.2

#### Avvio della procedura di mediazione

Chi desidera avviare la procedura di mediazione presso l'Organismo Conciliazione-Adr S.r.l. deve compilare una domanda e, a tal fine, può utilizzare i modelli disponibili presso le strutture amministrative di Conciliazione-Adr S.r.l. o scaricabili dal sito web della medesima: [www.conciliazione-adr.it](http://www.conciliazione-adr.it).

La stessa regola si applica per le parti chiamate nel procedimento di mediazione, che devono compilare la relativa adesione al primo incontro.

La domanda deve essere depositata negli uffici di Conciliazione ADR o inviata dal richiedente – con lettera raccomandata A/R, o via fax, o per posta elettronica e/o Posta Elettronica Certificata (di seguito indicata con l'acronimo PEC) – presso la struttura amministrativa territoriale prescelta, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento e della attestazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e deve contenere le seguenti informazioni:

- la struttura amministrativa territorialmente competente ove si deposita la domanda;
- il nome, il cognome, l'indirizzo, il recapito telefonico (fisso e/o mobile), il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica o PEC del richiedente;
- le generalità delle controparti e ogni loro riferimento utile ad effettuare le comunicazioni (es: cod. fisc., p. iva, indirizzo, altra abitazione, telefono fisso e/o mobile, eventuale indirizzo di posta elettronica, ecc.);

- la descrizione dell'oggetto della pretesa e delle ragioni ad essa sottostanti;
- le richieste della parte che attiva la procedura e, in caso di domanda congiunta, le richieste di tutte le parti;
- il valore della controversia determinato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.  
In caso di disaccordo tra le parti e/o di palese errata indicazione il valore della controversia è stabilito dal responsabile di Conciliazione-Adr S.r.l. e da questa comunicato alle parti;
- in caso di domanda congiunta, l'eventuale indicazione del mediatore scelto di comune accordo da tutte le parti del procedimento tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo;
- l'accettazione del Regolamento e delle tabelle delle indennità di Conciliazione-Adr S.r.l.;
- in allegato, la copia di un valido documento di riconoscimento;
- in allegato, la copia dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento (ex art. 16, comma 2, D.M. 180/2010);
- in allegato, l'originale della procura data ad un difensore;
- in allegato, eventuali documenti a sostegno delle richieste azionate e la specificazione di quelli riservati all'esame esclusivo del mediatore;

L'atto di adesione al primo incontro di mediazione delle parti in quest'ultimo chiamate deve contenere:

- il nome, il cognome, l'indirizzo, il recapito telefonico (fisso e/o mobile), il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica o PEC;
- la deduzioni sulle pretese della parte richiedente;
- l'indicazione del valore della controversia nel caso di disaccordo su tale punto con parte richiedente;
- l'accettazione del Regolamento e delle tabelle delle indennità di Conciliazione-Adr S.r.l.
- in allegato, la copia di un valido documento di riconoscimento;

- in allegato, la copia dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento (ex art. 16, comma 2, D.M. 180/2010);
- in allegato, l'originale della procura data a un difensore;
- in allegato, eventuali documenti a sostegno delle proprie deduzioni e la specificazione di quelli riservati all'esame esclusivo del mediatore.

### **Art. 3**

#### **Sede della mediazione**

La mediazione si svolge nella struttura amministrativa di Conciliazione-Adr S.r.l. avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

La sede del procedimento è, comunque, derogabile, previo unanime richiesta di tutte le parti, assistite dai loro difensori, ed assenso del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Il procedimento di mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso le modalità telematiche contemplate sul sito [www.conciliazione-adr.it](http://www.conciliazione-adr.it).

Le modalità di utilizzo della procedura telematica sono puntualmente spiegate e pubblicizzate sul sito di Conciliazione-ADR S.r.l. e devono intendersi qui ripetute e trascritte.

In ogni caso, l'accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche.

### **Art. 4**

#### **Responsabile dell'Organismo**

Il Responsabile di Conciliazione ADR S.r.l. viene sostituito nell'ipotesi di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, da un suo delegato specificamente indicato per ciascuna articolazione territoriale dell' Organismo con provvedimento reso pubblico con affissione nei locali della struttura e deposito in segreteria.

Il Responsabile dell'Organismo, allorché sia necessario, può espressamente delegare il compimento di singole sue funzioni (da espletarsi nelle singole strutture amministrative) ad altri soggetti individuati, mediante provvedimento

scritto e pubblico, depositato presso la struttura amministrativa interessata.

**Art.5**  
**Elenco dei mediatori**

Ai sensi dell'art.7, primo comma lettera d) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, il Responsabile dell'Organismo forma un elenco dei mediatori accreditati suddiviso in più sezioni secondo le specializzazioni nelle diverse materie giuridiche e compilato tenendo conto anche della tipologia di laurea universitaria posseduta.

**Art.6**  
**Nomina del mediatore ed avvio del procedimento di mediazione**

Al momento del deposito della domanda, il Responsabile dell'Organismo designa entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, un mediatore accreditato.

La designazione avverrà secondo un criterio turnario seguendo l'ordine riportato nell'elenco dei mediatori accreditati depositato nella segreteria dell'organismo, tenendo conto, congiuntamente, della specifica competenza tecnica del mediatore nelle materie oggetto del procedimento nell'elenco suddetto indicate.

Nel caso di controversie che richiedano specifiche competenze tecniche, il responsabile di Conciliazione-Adr S.r.l. può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari.

**Art. 7**  
**Indicazione congiunta del mediatore**

Nell'eventualità di domanda congiunta, e ogni volta che lo vogliano, le parti possono operare una comune indicazione del mediatore, tra quelli inseriti nell'elenco di Conciliazione-Adr S.r.l., ai fini della sua eventuale designazione da parte del Responsabile dell'organismo. Tale indicazione, tuttavia, non vincola il Responsabile di Conciliazione-Adr S.r.l. a designare il mediatore preferito dalle parti.

**Art.8**  
**Nomina di esperti**

Quando non si possa procedere ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 e quando sorga comunque una necessità di specifiche conoscenze tecniche, il mediatore, sentite le parti, nomina un esperto scelto tra quelli iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Viene pure formato, sempre previo accertamento della loro iscrizione negli albi dei Tribunali, un elenco di esperti dell'Organismo, nell'ambito del quale la scelta avverrà con preferenza.

Le parti devono sostenere gli oneri aggiuntivi, da corrispondere in parti eguali all'esperto e sono obbligate al pagamento del compenso dovuto in solido tra loro.

Il compenso dell'esperto è stabilito utilizzando i criteri di determinazione delle indennità del mediatore, salvo diverso accordo con le parti.

I tempi per la consegna della relazione vengono indicati nel verbale di conferimento dell'incarico sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dall'esperto.

Le parti, qualora sorgano particolari e documentate difficoltà nell'espletamento dell'incarico affidato all'esperto, su richiesta di quest'ultimo, possono – in maniera concorde – autorizzare una proroga dei tempi di consegna della relazione. In caso di disaccordo tra le parti, sarà il mediatore a decidere sull'opportunità e sulla durata della richiesta proroga.

**Art. 9**  
**Sostituzione del Mediatore**

Nell'ipotesi in cui il Mediatore, per qualsiasi motivo, non possa adempiere all'incarico ricevuto, sospende la procedura, dandone comunicazione al Responsabile dell'Organismo per essere sostituito secondo i criteri indicati per la iniziale designazione nel presente regolamento.

Ciascuna delle parti potrà richiedere all'Organismo, per giustificati motivi e per incompatibilità, la sostituzione del Mediatore incaricato del procedimento.

Sulla richiesta di sostituzione provvede il Responsabile e, nel caso di accoglimento della richiesta, sostituisce il mediatore con provvedimento che viene comunicato alle parti.

### Art. 10

#### Accettazione del Mediatore

Il mediatore designato, una volta accettato l'incarico, deve garantire la propria neutralità, indipendenza e riservatezza, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione di imparzialità, senza la quale il procedimento di conciliazione non può avere inizio.

Non possono essere nominati mediatori coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

Il mediatore è privo del potere di rendere giudizi e decisioni vincolanti.

### Art. 11

#### Avvio del procedimento

Il responsabile dell'Organismo fissa il primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda.

La segreteria di Conciliazione-Adr S.r.l. comunica la domanda e la data del primo incontro alla/e controparte/i, per posta elettronica e/o Posta Elettronica Certificata o fax, ovvero per raccomandata A/R o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

L'onere della comunicazione alla/e controparte/i può essere posto dal Responsabile di Conciliazione ADR S.r.l. a carico della parte istante.

Nel caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito dell'istanza, come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010.

### Art. 12

#### Adesione alla mediazione della parte chiamata

La parte nei confronti della quale è stata presentata domanda di mediazione, se intende aderire alla procedura incoata, deve, entro 5 giorni dalla data fissata per il primo incontro, e comunque entro il giorno fissato per il primo incontro, compilare una dichiarazione di adesione

che contenga i dati indicati nell'art. 2 del presente Regolamento, e depositarla o inviarla – con lettera raccomandata A/R, via fax o per posta elettronica e/o PEC – presso la struttura amministrativa territoriale ove è pendente la procedura, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento e della attestazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento.

### Art. 13

#### Accesso agli atti e rilascio di copie

Ciascuna parte può accedere, prendendone visione, agli atti del procedimento ad eccezione di quelli depositati nelle sessioni separate o, per espressa dichiarazione, riservati all'esame esclusivo del mediatore.

L'Organismo rilascia esclusivamente la copia del verbale conclusivo del primo incontro, se negativo, o del verbale conclusivo del procedimento di mediazione.

### Art. 14

#### Cause di incompatibilità

Il mediatore non può svolgere le sue funzioni nei singoli affari:

- Se ha in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno due anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.
- Se egli stesso o il coniuge o un ente, associazione o società di cui siano amministratori ha interesse nel procedimento.
- Se è curatore o tutore o amministratore di sostegno di una delle parti o del coniuge.
- Se egli stesso o il coniuge è parente entro il quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, debitore o creditore delle medesime o di un loro rappresentante legale o di alcuno dei difensori.
- Se è legato ad una delle parti o ad una società da questa controllata, o al soggetto che la controlla, o a società

sottoposta a comune controllo da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza;

- Se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, il coniuge o convivente o alcuno dei difensori;
- Se è socio, associato, praticante, componente dello studio o della struttura del professionista che assiste una delle parti del procedimento.
- Se svolge le funzioni di Giudice di Pace o di Giudice Ordinario od Onorario.

#### **Art. 15**

##### **Tirocinio assistito**

L'Organismo consentirà gratuitamente ai mediatori che gliene faranno richiesta, anche con sessioni in videoconferenza in diretta, di effettuare un tirocinio assistito rispetto ai procedimenti di mediazione in corso di svolgimento, così come previsto dall'art. 8 comma 4 del D.M. 180/2010 modificato ed integrato dal D.M. 145/2011.

Il mediatore che vorrà svolgere il tirocinio assistito dovrà inviare alla segreteria dell'Organismo, tramite posta elettronica, apposito modello scaricabile dal sito di Conciliazione-Adr S.r.l. al fine di richiedere di prendere parte come tirocinante ai procedimenti.

La scelta del procedimento per il tirocinio avverrà da parte del Responsabile, fermo restando che le parti dovranno prestare il loro unanime consenso alla presenza dei tirocinanti. Il Responsabile dell'Organismo vigilerà affinché il numero dei tirocinanti alla mediazione non interferisca sul buon andamento della stessa.

Il mediatore-tirocinante deve garantire la propria neutralità, indipendenza e riservatezza (al pari del mediatore incaricato della procedura) sottoscrivendo un'apposita dichiarazione.

#### **Art. 16**

##### **Il procedimento di mediazione**

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, a decorrere dal deposito della domanda di mediazione.

Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Al primo incontro le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Nello stesso primo incontro il Mediatore invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulle possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Nel caso di mancato accordo, all'Organismo non è dovuta alcuna spesa di mediazione ex art. 16, comma 3, D.M.180/2010.

Se le parti, assistite dai loro avvocati, decidono di iniziare la procedura di mediazione, ciascuna parte si obbliga a corrispondere a Conciliazione-Adr S.r.l. il 50% delle spese di mediazione (di cui all'art. 16, comma 3 e 4, D.M. 180/2010, così come riportate nelle tabelle pubblicizzate sul sito di Conciliazione-Adr S.r.l.) in tempo antecedente l'inizio del successivo incontro di mediazione.

Il saldo delle suddette spese di mediazione deve essere corrisposto per intero prima del rilascio del verbale di accordo o del verbale di mancata conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Il mediatore conduce personalmente gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, salvo diversa disposizione della parte interessata.

L'incontro di conciliazione può svolgersi in un'unica seduta oppure, ove sia necessario ed utile, il mediatore - anche d'intesa con le parti - può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e forma verbale di mancata partecipazione di una o di alcune delle parti, in base all'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 28/2010.

#### **Art. 17**

##### **Uso delle procedure telematiche**

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche che appresso si descrivono.

In ogni caso, l'accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche.

### **Consenso**

L'uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione online nei casi in cui una parte partecipi in video-conferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

### **Piattaforma telematica**

La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

### **Caratteristiche ed accesso al servizio telematico**

La mediazione telematica:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in video-conferenza direttamente dalla propria sedia o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Organismo di mediazione;
- consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte ad entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'Organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'Organismo;
- all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico, attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio), una copia del verbale

attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;

- la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia in modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica.

### **Piattaforma online**

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica, dalla presentazione dell'istanza di attivazione fino all'accordo finale, attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio-video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato: [www.conciliazione-adr.it](http://www.conciliazione-adr.it).

La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

La stessa è dotata dei seguenti requisiti:

#### **a) Accesso riservato**

L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentino istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato.

Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso.

Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.

Il processo di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create e abilitate ad hoc che consentono l'accesso in video-conferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti oppure privatamente ad ognuna delle due.

Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita, quindi, l'assoluta riservatezza delle informazioni.

#### **b) Deposito delle istanze**

Al fine della certezza della data di deposito, e al fine degli effetti sostanziali della presentazione della domanda, la stessa si deposita tramite l'invio del modello di istanza o del modello di adesione e di tutti i documenti in essi richiesti, comprensivi delle ricevute di pagamento delle spese di avvio e del 50% delle spese di mediazione, tutto da

inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organismo: conciliazioneadr@pec.it

### **c) Procedura di mediazione telematica**

Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica avviene online attraverso l'utilizzo della piattaforma dedicata e secondo una procedura controllata e riservata.

Il dialogo fra le parti facilitato dal mediatore avviene all'interno di un sistema di video-conferenza, ed in particolare di stanze virtuali riservate, in modalità audio-video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione.

Il sistema di video-conferenza ed in particolare le "stanze virtuali" messe a disposizione del mediatore adottano le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.

Il mediatore, quindi, può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare la posizione delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

### **d) Verbale di mediazione: sottoscrizione del Mediatore e delle Parti**

Se le parti entrambe dotate di firma digitale raggiungono un accordo conciliativo così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC – Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.

In caso di proposta del mediatore, le parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle parti con firma digitale e devono essere inviati al mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.

In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in video-conferenza ed inviati telematicamente dal mediatore alle parti.

Le parti inviano poi la documentazione cartacea al mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c. a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

La piattaforma online utilizzata da Conciliazione-adr srl per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

La segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.

### **e) Requisiti**

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:

- postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio con un browser web attivo.

### **f) Servizi aggiuntivi**

Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:

- kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti di requisiti necessari.

Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

### **g) Posta Elettronica Certificata**

La piattaforma supporta il circuito PEC, sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n° 68).

Con il sistema di posta certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.

I gestori certificano con le proprie ricevute:

- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ciascuna delle operazioni descritte.

I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore di una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per trenta mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico delle ricevute emesse.

#### Art.18

##### Proposta di conciliazione del mediatore

Il mediatore si riserva il diritto di non formalizzare alcuna proposta di conciliazione.

Se lo ritiene opportuno o se le parti ne facciano concorde richiesta, il mediatore può formulare, sia verbalmente che per iscritto (in ogni fase del procedimento), proprie proposte conciliative atte a definire amichevolmente la controversia. La proposta può essere formulata dal mediatore – su richiesta di parte – anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. In tal caso, la proposta stessa deve essere notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario o comunicata con raccomandata a/r, alle parti che non abbiano aderito al procedimento.

In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010.

Sentite le parti e il mediatore incaricato del procedimento, il Responsabile dell'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che

ha condotto la mediazione, al solo fine di formulare una proposta che produca gli effetti previsti dalla legge.

Le parti che ricevono notificazione o comunicazione della proposta di conciliazione devono far pervenire al mediatore, per iscritto, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è redatto dopo che siano trascorsi 7 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.

Per le controversie in materia di condominio resta ferma la facoltà del mediatore di cui all'art. 71 quater, comma 6, delle disp. att. c.c..

#### Art. 19

##### Conclusione del procedimento di Mediazione.

Il procedimento di mediazione è concluso:

- 1) quando la parte chiamata al primo incontro non aderisca;
- 2) quando nessuna delle parti convocate compare al primo incontro;
- 3) quando all'esito del primo incontro, le parti ivi presenti non intendano iniziare la procedura di mediazione;
- 4) nel caso in cui all'esito del primo incontro le parti ivi presenti intendano iniziare la procedura di mediazione, il procedimento di mediazione è concluso:
  - se le parti hanno conciliato la controversia;
  - in caso di impossibilità di raggiungere una conciliazione.

Ciascuna parte, che ha iniziato la procedura di mediazione, si obbliga a corrispondere a Conciliazione-Adr S.r.l. il saldo delle spese di mediazione (di cui all'art. 16, comma 3 e 4, D.M. 180/2010, così come riportate nelle tabelle pubblicizzate sul sito di Conciliazione-Adr S.r.l.) prima che la mediazione stessa sia conclusa. La redazione del verbale conclusivo è subordinata all'integrale pagamento delle spese di avvio del procedimento ed, in aggiunta, delle spese di mediazione (ex art. 16, D.M. 180/2010), con vincolo di solidarietà tra le parti.



Se l'accordo è raggiunto, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma il processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore.

L'eventuale accordo raggiunto deve essere contenuto in un documento separato ed allegato al processo verbale.

L'originale del processo verbale, di avvenuta o non avvenuta conciliazione, unitamente all'eventuale accordo ad esso allegato, viene depositato dal mediatore presso la sede in cui si è espletata la mediazione. Su richiesta delle parti interessate e previa autorizzazione dell'Amministratore di Conciliazione-Adr S.r.l., può essere rilasciata copia del verbale stesso – anche ai fini di quanto previsto all'art. 12 del D. Lgs. 28/2010, come novellato dalla L. 98/2013 - il cui originale è tenuto agli atti.

Al termine del procedimento di mediazione, il mediatore consegna ad ogni parte del procedimento la scheda di valutazione del servizio di conciliazione.

Detta scheda, contenente le generalità della parte a cui è stata consegnata, deve essere da questa compilata, sottoscritta e riconsegnata al mediatore, il quale provvede immediatamente a depositarla nella segreteria di Conciliazione-Adr S.r.l.

Il Responsabile di Conciliazione-Adr S.r.l. provvede a trasmettere la suddetta scheda al Responsabile del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione, per via telematica e con le modalità che assicurano la certezza dell'avvenuta ricezione.

#### **Art. 19 bis**

##### **Efficacia esecutiva ed esecuzione.**

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo, nei termini sanciti dall'art. 12 del D.Lgs. 28/2010 come novellato dalla L. 98/2013.

In tutti gli altri casi, resta ferma la disciplina di cui al citato art. 12 del D.Lgs. 28/2010 come novellato dalla L. 98/2013.

#### **Art. 20**

##### **Riservatezza**

La procedura di mediazione è riservata.

Tutte le informazioni, affermazioni o dichiarazioni, offerte e i documenti prodotti nel corso della procedura da una delle parti, dai loro rappresentanti, consulenti legali ed esperti e dal mediatore, sono riservati e non possono essere divulgati a terzi.

Le parti si impegnano a non utilizzare quanto sopra in ogni altra e diversa sede – compresa quella contenziosa o arbitrale – ed a non citare in giudizio come testimoni, sui fatti e sulle circostanze di cui siano venuti a conoscenza nel corso del procedimento, il mediatore o il suo ausiliario, il personale, il Responsabile di Conciliazione-Adr S.r.l. o i suoi referenti delegati presso le strutture amministrative accreditate e chiunque altro sia stato coinvolto nella procedura in questione, tranne i casi in cui l'obbligo di testimonianza è previsto dalla legge.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico di Conciliazione-Adr S.r.l., come pure il personale dipendente dell'organismo, è tenuto all'obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso.

L'obbligo di riservatezza non opera nella misura in cui tutte le parti consentono di derogarvi.

Conciliazione-Adr S.r.l. tiene un apposito registro, anche informatico, degli affari di mediazione, ove sono annotati il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

I dati raccolti da Conciliazione-Adr S.r.l. sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Conclusa la procedura, Conciliazione-Adr S.r.l. restituisce alla parte che ne fa richiesta tutto il materiale (atti e documenti) dalla stessa precedentemente consegnati. Detto materiale sarà conservato in copia da Conciliazione-Adr S.r.l. per il periodo di tre anni dall'esito della procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 2961, primo comma, del codice civile.

#### **Art. 21**

##### **Indennità della mediazione**

L'indennità di mediazione comprende le “spese di avvio”, le “spese vive di trasmissione” - quando questa sia stata espletata direttamente dall'Organismo - e le “spese di mediazione”.

Le spese di avvio, pari a €40 (oltre Iva) per ciascun soggetto - istante o aderente - che prende parte al primo incontro, consistono nei diritti di segreteria, i quali comprendono la registrazione del procedimento, la formazione del fascicolo, la verifica della documentazione, la designazione del mediatore, la fissazione dell'incontro, la predisposizione dei locali per l'incontro in relazione alle specifiche esigenze ed ogni altra attività propedeutica al primo incontro.

Le spese vive di trasmissione sono commisurate forfettariamente in € 10,00 (oltre Iva) per ciascuna raccomandata ed in € 5,00 (oltre Iva) per ogni Pec, quando la detta attività di trasmissione sia stata espletata direttamente dall'Organismo.

Le spese di mediazione sono dovute, in aggiunta alle spese di avvio, solo se le parti ed i loro difensori, all'esito del primo incontro, decidano di iniziare il procedimento di mediazione e sono commisurate agli importi indicati nelle tabelle dell'Organismo.

Infatti, se le parti ed i loro difensori, all'esito del primo incontro, non decidano di iniziare il procedimento di mediazione, all'Organismo non è dovuta alcuna spesa di mediazione ex art. 16, comma 3, D.M.180/2010.

Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Il pagamento delle spese di mediazione – come sopra indicate - è dovuto da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e costituisce obbligazione solidale delle parti.

Solo ai fini della corresponsione delle spese di mediazione, i soggetti che rappresentano un unico centro d'interessi sono considerati come un'unica parte.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora siano nominati esperti, il compenso loro spettante va aggiunto a quello concernente le spese della mediazione.

#### **Art.22**

##### **Gratuito patrocinio**

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002.

A tal fine, la parte è tenuta a depositare, presso la sede di Conciliazione-Adr S.r.l. prescelta nella domanda di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegata la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

#### **Art.23**

##### **Responsabilità delle parti**

Le parti rispondono personalmente circa:

- la scelta di deferire la controversia al tentativo di mediazione;
- l'indicazione della competenza territoriale dell'Organismo;
- l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda e delle obiezioni ad essa, rispettivamente indicate nell'istanza e nell'adesione alla mediazione;
- l'indicazione della totalità dei soggetti che devono prendere parte alla mediazione a condizione di procedibilità, allorché vi sia una successiva ed eventuale ipotesi giudiziale di litisconsorzio necessario;
- i dati identificativi delle parti;
- la determinazione del valore della controversia;
- le dichiarazioni concernenti la possibilità di usufruire del gratuito patrocinio;
- l'inesistenza di altre procedure di mediazione antecedenti, pendenti o incoate innanzi ad organismi diversi o a strutture amministrative diverse di Conciliazione-Adr S.r.l.

#### **Art. 24**

##### **Cancellazione dell'organismo dal registro**

Nell'ipotesi di cancellazione dell'organismo dal registro, ai sensi dell'art.10 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, i procedimenti in corso vengono trasmessi all'organismo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel cui territorio è compresa la struttura di

Conciliazione-Adr S.r.l. o, nell'ipotesi di mancata istituzione di essi, a quello privato indicato a discrezione del Responsabile di Conciliazione-Adr S.r.l.

**Art. 25**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento è in vigore dal 21 settembre 2013 e può essere modificato da Conciliazione-Adr S.r.l., previa comunicazione al Responsabile del registro degli organismi.

Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

La mediazione condotta da Conciliazione-Adr S.r.l. è regolata secondo il presente regolamento in conformità al dettato del D.Lgs. n.28/2010 e del D.M. n.180/2010 così come modificati dal D.M. 145/2011 e dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013, e produce effetti all'interno del nostro ordinamento giuridico e del territorio nazionale.

Il mediatore è tenuto ad osservare il regolamento di mediazione e il codice etico esercitando la propria attività nel pieno rispetto delle regole e dei principi ivi fissati, relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità.